

INFRA/28

ID: 352109

MEF - RGS - Prot. 33735 del 17/04/2015



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO VII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo Finanze
22 APR. 2015
Prot. n. 5267

All' Ufficio legislativo economia SEDE

e, p.c.

All' Ufficio del coordinamento legislativo SEDE

All' Ufficio legislativo finanze SEDE

Rif. Prot. Entrata Nr. 0004756

Risposta a nota del 19 gennaio 2015 ACG/28/INFRA/726

OGGETTO: Nuovo statuto della Cassa di previdenza e assistenza dei dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Con la nota sopra indicata codesto Ufficio legislativo ha trasmesso lo schema di statuto della Cassa indicata in oggetto pervenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Lo schema in discorso è stato elaborato con l'intento di superare lo squilibrio finanziario della Cassa di previdenza e assistenza determinato dal progressivo ampliamento della platea dei beneficiari delle prestazioni a fronte di un ridimensionamento delle risorse disponibili.

Al riguardo, esaminato lo schema di statuto, si osserva quanto segue:

Articolo 3 (Entrate): è necessario acquisire chiarimenti apr oposito della natura delle entrate con particolare riferimento a quelle concernenti i contributi versati dai concessionari delle reti elettriche e dighe o dai gestori delle reti autostradali.

Articolo 6 (Indennità una tantum): la situazione di criticità, rilevata anche dalla Corte dei Conti, ha motivato la modifica sostanziale del criterio di calcolo dell'indennità *una tantum* spettante al personale che cessa per qualsiasi motivo dal servizio. In particolare, il testo rivisto dell'art. 6 prevede una riduzione proporzionale del beneficio maturato al 31 dicembre 2011 in funzione dell'anzianità di iscrizione alla Cassa ed una ulteriore riduzione uguale per tutti, stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione; alla misura così determinata va aggiunta annualmente una somma pari al 60 per cento del totale delle entrate dell'anno divisa per il numero dei dipendenti in servizio. La Cassa eroga anche altre prestazioni alle quali destina le residuali disponibilità, come disposto all'art. 5 del nuovo statuto.

MEF - RGS - Prot. 33735 del 17/04/2015

In merito, si ritiene necessario che la Cassa fornisca elementi utili a verificare che le indennità maturate al 31 dicembre 2011, rideterminate secondo le modalità previste dall'art. 6, possano essere corrisposte senza accedere alle entrate future, la cui destinazione è vincolata all'incremento annuale delle medesime annualità ed all'erogazione delle altre prestazioni.

Articolo 12 (Consiglio di amministrazione) si esprimono perplessità in ordine all'ampia composizione (18 rappresentanti del personale e nove supplenti, 8 rappresentanti sindacali e 4 membri supplenti nell'ambito) del Consiglio di Amministrazione ~~non coerente con l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78~~ il quale dispone che gli organi di amministrazione siano costituiti da un numero non superiore a cinque componenti; pertanto, si suggerisce di contenere il numero dei componenti dell'organo. Si soggiunge che la previsione di membri supplenti nel C.d.A. "al fine di assicurare continuità deliberativa in caso di impedimento di uno dei membri effettivi" potrebbe determinare difficoltà nell'individuazione delle specifiche responsabilità che gli amministratori assumono (in solido o personalmente) nella gestione della Cassa.

Articolo 18 (Collegio dei revisori): si ravvisa, la necessità di apportare un'integrazione al comma 3, concernente la durata degli incarichi del collegio dei revisori dei conti, aggiungendo in fine: "una sola volta". Si suggerisce inoltre la sostituzione del comma 4 con il seguente:
" Il collegio dei revisori vigila, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 sull'osservanza delle leggi e dello statuto, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.

Articolo 21 (Bilancio): appare opportuno sostituire il termine del 30 novembre per l'approvazione del bilancio di previsione con quello del 31 ottobre (articolo 24, comma 3, del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91).

Da ultimo, si rappresenta la necessità che siano numerati i commi degli articoli.

Il Ragioniere Generale dello Stato

